

5 Sezione anagrafica

5.1 Scheda anagrafica

La Scheda Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione MUD per fornire le informazioni che consentono di identificare il soggetto dichiarante.

L'unica eccezione è rappresentata dai soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali; tali soggetti possono presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

In testa alla Scheda, nei campi predisposti, vanno riportati i seguenti dati:

Anno. Riportare l'anno cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato anno di riferimento), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione del MUD.

Annula e sostituisce: qualora la dichiarazione venga inviata in sostituzione di una precedentemente trasmessa, il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella ed indicare la data in cui ha trasmesso (tramite PEC o via telematica) la dichiarazione originaria.

5.1.1 Dati anagrafici

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le Comunicazioni, Sezioni, Schede e Moduli compilati.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale del dichiarante; se il soggetto dichiarante è un Comune, riportare il nome del Comune.

5.1.2 Unità Locale

Va indicata l'unità locale presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

L'unità locale coincide con la sede legale nei seguenti casi:

- soggetti che svolgono attività di solo trasporto;
- attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Per unità locale si intende altresì la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

Importante

Per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230 del D.lgs. 152/2006, l'unità locale coincide con il luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del medesimo all'articolo 230 del D.lgs. 152/2006.

Per le attività di bonifica di cui all'articolo 240 comma 1 lettere m) o) e p) del D.lgs. 152/2006 (attività di bonifica di siti contaminati) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento.

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA). Riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ed al REA, e quindi non vi sono iscritti, non devono compilare questa voce.

Indirizzo completo dell'unità locale del soggetto dichiarante cui si riferisce la dichiarazione:

- Provincia. Provincia dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- Comune. Comune dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso dell'unità locale relativa alla dichiarazione.

Codice ISTAT attività. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

Totale addetti unità locale. Riportare il numero medio degli addetti dell'unità locale dichiarante nel corso dell'anno di riferimento

Mesi di attività. Riportare il numero di mesi relativi all'anno di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell'unità locale (es. se ha operato per tutto l'anno di riferimento riportate 12, se ha operato a partire da ottobre riportare 3, ecc.).

Il **numero di addetti** dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione del MUD.

Il numero di dipendenti corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.

Per quanto concerne il calcolo, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

5.1.3 Sede Legale

Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante:

Provincia. Provincia della sede legale del dichiarante;

Comune. Comune della sede legale del dichiarante;

Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso della sede legale del dichiarante.

5.1.4 Firma

Legale Rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso cognome e nome del Legale rappresentante o di altro soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa o dell'ente dichiarante, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti.

Firma. La scheda deve essere firmata con firma digitale ed inviata via telematica. Il certificato di firma digitale può essere intestato al soggetto identificato al punto precedente, che rimane responsabile del contenuto della dichiarazione, oppure ad altri soggetti in possesso di firma digitale, sulla base di espressa delega scritta.

Data. Riportare la data di compilazione della dichiarazione, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

5.2 Scheda autorizzazioni

La scheda Rifiuti va compilata da tutti soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti.

5.2.1 Autorizzazioni

Per ogni autorizzazione, attraverso la scheda AUT, dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

5.2.1.1 Numero o estremi identificanti l'autorizzazione.

Il dichiarante dovrà indicare gli estremi (o il numero) dell'autorizzazione o dell'atto di iscrizione nel caso di comunicazione in "Procedura Semplificata".

5.2.1.2 Data di rilascio.

Il dichiarante dovrà indicare la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione nel caso di "Procedura Semplificata", oppure dell'ultimo rinnovo della stessa.
Qualora per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate dalle competenti autorità più autorizzazioni in tempi diversi, riportare come data di autorizzazione la più recente.

5.2.1.3 Data di scadenza.

Il dichiarante dovrà indicare la data di scadenza dell'autorizzazione o della comunicazione.

5.2.1.4 Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il dichiarante dovrà indicare l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. I valori ammessi sono [1] Provincia, [2] Regione, [3] Ministero Ambiente.

Nel caso in cui l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione sia diverso da quelli previsti il dichiarante dovrà indicare l'ente originario titolare della funzione di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione.

5.2.1.5 Tipo di autorizzazione.

Il dichiarante dovrà indicare se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi:

- [1] Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- [2] Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - Art. 208 c.15 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [3] Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 c.2 con provvedimento secondo artt. 208 oppure 29-ter e 213 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [4] Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [5] Autorizzazione Integrata Ambientale – Artt. 29-ter e 213 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [6] Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e autorizzazione unica ambientale (AUA) – DPR 13 marzo 2013, n. 59
- [7] Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006
- [8] Autorizzazioni "straordinarie" art. 191 del D.Lgs. 152/2006 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).
- [9] Comunicazione al trattamento di rifiuti e materiali in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 c.3 del D.Lgs. 152/2006

Il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella se trattasi di rinnovo mediante autocertificazione per azienda dotata di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

5.2.1.6 Attività autorizzata.

Nel caso di attività di recupero il dichiarante indicherà l'attività codificata con i codici da R1 a R13. Nel caso di attività di smaltimento il dichiarante indicherà l'attività codificata con i codici da D1 a D15.

Nel caso di autorizzazioni che contengano attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma 3 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 è necessario barrare la relativa casella.

Nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata all'impresa non riporti esplicitamente l'attività autorizzata attraverso i codici previsti, il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.

5.2.1.7 Gestione RAEE o VFU

Se l'autorizzazione è rilasciata per operazioni di smaltimento o recupero di veicoli fuori uso o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il dichiarante, oltre a comunicare le informazioni sopra esposte,

dovrà barrare la relativa casella.

5.2.1.8 Quantità autorizzata complessiva

I gestori degli impianti, oltre a compilare la Comunicazione Rifiuti per comunicare le quantità di rifiuti ricevute e trattate, dovranno indicare nello specifico riquadro della scheda AUT, la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzativo

In ogni caso il dichiarante dovrà indicare se tratta rifiuti pericolosi o non pericolosi barrando la relativa casella.

5.2.1.9 Impianti di incenerimento e coincenerimento

Esclusivamente per gli impianti autorizzati all'attività di incenerimento e coincenerimento, è necessario barrare anche la cella relativa al tipo di impianto e qualificare impianto e qualificare in modo distinto per ciascuna tipologia di impianto le diverse Capacità

Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 237-sexies, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Si ricorda che, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006:

impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento (articolo 237-ter), comma 1 lettera b) del d.lgs.152/2006);

impianto di coincenerimento: qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 237-ter) del d.lgs.152/2006.

5.2.2 Capacità residua della discarica

I gestori di impianti di discarica dovranno indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica, espressa in metri cubi, al 31/12 dell'anno solare precedente a quello della dichiarazione.

Nel caso in cui nella stessa Unità Locale siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto.

5.2.3 Certificazioni

Certificazione EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento Ce 1221/2009 (certificazione EMAS) deve riportare la data di registrazione ed il numero di registrazione.

Certificazione ISO 14000. Se il dichiarante possiede la certificazione ISO 14000 indicare la data di ultima emissione.

5.3 Scheda riciclaggio

La scheda va compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettere q) ed u) del lgs. n. 152/2006 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio sono così definite:

- “preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”

Tenuto conto di quanto riportato dalle definizioni del d.lgs. n. 152/2006, dall'allegato I alla decisione 2019/1004/UE e dall'allegato II della decisione 2005/270/CE, così come modificata dalla decisione 2019/665/UE, per alcune frazioni merceologiche, individuate dalla scheda, l'operazione di riciclaggio finale si intende quella che porta alla produzione dei seguenti materiali:

Frazione merceologica	Materiale ottenuto dall'operazione di riciclaggio finale
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale
Carta e cartone	Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli

Prodotti tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli
------------------	---

Per la frazione organica l'operazione di riciclaggio finale si intende l'immissione dei rifiuti, a valle dei trattamenti preliminari, nell'operazione di compostaggio o digestione anaerobica.

Per le altre frazioni previste dalla scheda l'operazione finale di riciclaggio è quella da cui vengono prodotti end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Nota bene: la scheda non va compilata nel caso in cui il trattamento produca prodotti/materiali destinati ad essere utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, o ad incenerimento, o da utilizzare in riempimenti o da avviare allo smaltimento in discarica

5.3.1 Informazioni da fornire

5.3.1.1 Frazioni oggetto della scheda riciclaggio

Per ognuna delle frazioni elencate deve essere compilata una scheda riciclaggio.

La scheda va compilata solo se il soggetto effettua operazioni di riciclaggio finale e/o preparazione per il riutilizzo di almeno una delle frazioni e uno dei codici EER riportati nella scheda stessa e se i rifiuti avviati a tali operazioni sono rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio, in quest'ultimo caso sia di provenienza urbana che non urbana. Ai fini della compilazione della scheda, per rifiuti urbani e rifiuti di imballaggio si intendono anche i rifiuti provenienti da precedenti trattamenti dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio che hanno determinato una modifica del codice EER. Infatti, i rifiuti trattati possono essere codificati come urbani (capitolo 20 e 1501) o come imballaggi (1501) ma possono essere codificati anche con codici di altri capitoli (in particolare 19), qualora provengano da impianti che hanno già effettuato un pretrattamento dei rifiuti urbani e/o degli imballaggi.

Ad esempio, se il soggetto effettua l'operazione di riciclaggio finale di imballaggi metallici da cui si ottengono metalli che non devono subire ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace ma tali imballaggi provengono da un altro pretrattamento che ha comportato un cambiamento del codice EER da 150104 in, ad esempio, 191202, tali rifiuti dovranno essere comunque conteggiati tra la quota relativa agli imballaggi e, nel caso in cui il rifiuto provenga dalla raccolta dei rifiuti urbani, anche in quella dei rifiuti urbani.

5.3.1.2 Operazioni di riciclaggio

Per ogni frazione indicata riportare la/le operazione/i di riciclaggio effettuata/e dal soggetto.

5.3.2 Rifiuti urbani

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di provenienza urbana la compilazione di questa sezione della scheda può essere effettuata ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

In questa sezione della scheda vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti urbani, tra i quali vanno considerati, qualora presenti, anche i rifiuti provenienti da pretrattamenti dei rifiuti urbani condotti presso altri impianti e che, a seguito di tali pretrattamenti, hanno subito un cambiamento del codice EER. Ad esempio, un impianto può ricevere rifiuti in plastica da uno o più impianti che hanno attuato una preselezione di rifiuti costituiti in parte o totalmente da rifiuti urbani. I rifiuti urbani in entrata all'impianto potrebbero essere quindi classificati, pur derivando da un trattamento di rifiuti urbani, non solo con i codici tipicamente utilizzati per questi rifiuti (150102 e/o 200139) ma anche con il codice 191204.

Va rilevato che i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di imballaggio. I rifiuti di imballaggio da superfici private, ossia non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono invece ricompresi nei quantitativi di rifiuti di imballaggio ma non in quelli dei rifiuti urbani.

5.3.2.1 Quantità totale di rifiuto trattata nell'anno

Per ogni frazione gestita riportare il quantitativo complessivo di rifiuti urbani trattato dal soggetto.

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di provenienza urbana la compilazione di questo campo può

essere effettuata mediante stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

La quota totale di rifiuti urbani ricomprende anche i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani nonché i rifiuti di provenienza urbana derivanti da pretrattamenti che ne hanno comportato un cambiamento del codice EER. I quantitativi trattati includono anche eventuali giacenze dell'anno precedente avviate a trattamento.

5.3.2.2 Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio

Se i rifiuti della specifica frazione merceologica non sono direttamente avviati all'operazione di riciclaggio finale, ovvero se viene attuato uno o più trattamenti preliminari di cernita, selezione, pulizia, ecc, deve essere riportato il quantitativo totale di scarti derivanti da tale/i trattamento/i.

Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti urbani, il quantitativo di scarti può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.2.3 Quantità totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di rifiuti urbani trattati nell'operazione finale di riciclaggio. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti urbani, tale quantitativo può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.2.4 Quantità di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di scarti prodotti dall'operazione finale di riciclaggio dei rifiuti urbani. Non costituiscono scarti le tipiche perdite di processo.

Ad esempio, possono essere considerate perdite di processo il filter cake, l'extruder cake (qualora non reintrodotti nel processo) e le polveri fini nel riciclaggio della plastica, le scorie nel riciclaggio dei metalli, particelle fini nel riciclaggio del vetro, l'inchiostro e le fibre trascinate nel trattamento finale di riciclaggio della carta.

Nel caso di un processo di compostaggio o digestione non sono da computarsi in questa voce le perdite di acqua e di composti gassosi legate al processo biologico. Sono invece da computarsi gli scarti derivanti, ad esempio, da trattamenti di raffinazione condotti a valle del processo di compostaggio.

Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti urbani, il quantitativo degli scarti associato al trattamento dei rifiuti urbani può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.2.5 Quantità totale preparata per il riutilizzo

Qualora il soggetto effettui, operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti urbani, così come definite all'articolo 183, comma 1 lettera q) del d.lgs. n. 152/2006, il corrispondente quantitativo riferito alla specifica frazione merceologica va inserito in questo campo. Va evidenziato che le parti eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo.

5.3.3 Rifiuti di imballaggio

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di imballaggio o rifiuti derivanti da rifiuti di imballaggio pretrattati la compilazione di questa sezione può essere effettuata ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

In questa sezione della scheda vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti di imballaggio, sia provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani che dalla raccolta dei rifiuti da superfici private, ossia i rifiuti di imballaggio non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tra questi rifiuti vanno considerati, qualora presenti, anche i rifiuti provenienti dal pretrattamento dei rifiuti di imballaggio condotto presso altri impianti e che, a seguito di tale trattamento, hanno subito un cambiamento del codice EER. Ad esempio, un impianto può ricevere rifiuti in plastica da uno o più impianti che hanno attuato una preselezione di rifiuti costituiti in parte o totalmente da rifiuti di imballaggio. Questi ultimi potrebbero essere quindi classificati non solo con il codice 150102 ma

anche con il codice 191204.

Va rilevato che i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di imballaggio. I rifiuti di imballaggio da superfici private, ossia i rifiuti di imballaggio non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono invece ricompresi nei quantitativi di rifiuti di imballaggio ma non in quelli dei rifiuti urbani.

5.3.3.1 Quantità totale di rifiuto trattata nell'anno

Per ogni frazione gestita riportate il quantitativo complessivo di rifiuti di imballaggio trattato dal soggetto.

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di imballaggio la compilazione di questo campo può essere effettuata mediante stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

I rifiuti di imballaggio ricomprendono i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani nonché i rifiuti di imballaggio non di provenienza urbana (compresi i rifiuti da pretrattamenti dei rifiuti di imballaggio che ne hanno comportato un cambiamento del codice EER).

I quantitativi trattati includono anche eventuali giacenze dell'anno precedente avviate a trattamento.

5.3.3.2 Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio

Se i rifiuti della specifica frazione merceologica non sono direttamente avviati all'operazione di riciclaggio finale, ovvero se viene attuato uno o più trattamenti preliminari di cernita, selezione, pulizia, ecc, deve essere riportato il quantitativo totale di scarti derivanti da tale/i trattamento/i. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti di imballaggio, il quantitativo di scarti può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.3.3 Quantità totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di rifiuti di imballaggio trattati nell'operazione finale di riciclaggio. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti di imballaggio, tale quantitativo può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.3.4 Quantità di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di scarti prodotti dall'operazione finale di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Non costituiscono scarti le tipiche perdite di processo. Ad esempio, possono essere considerate perdite di processo il filter cake, l'extruder cake (qualora non reintrodotti nel processo) e le polveri fini nel riciclaggio della plastica, le scorie nel riciclaggio dei metalli, particelle fini nel riciclaggio del vetro, l'inchiostro e le fibre trascinate nel trattamento finale di riciclaggio della carta. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti di imballaggio, il quantitativo degli scarti associato al trattamento dei rifiuti di imballaggio può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.3.5 Quantità totale preparata per il riutilizzo

Qualora il soggetto effettui operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggio, così come definite all'articolo 183, comma 1 lettera q) del d.lgs. n. 152/2006, il corrispondente quantitativo riferito alla specifica frazione merceologica va inserito in questo campo.

Va evidenziato che le parti eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo.